

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2610

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANELLA, CENTO, PECORARO SCANIO,
BOATO, BULGARELLI, CIMA, LION**

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali
e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

Presentata il 9 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I combattimenti fra animali — soprattutto cani — a fini di scommesse costituiscono un indotto economico sempre più rilevante della criminalità organizzata, in particolare della camorra e della mafia, e rappresentano dunque un aspetto importante delle eco-mafie, entrando a fare parte delle attività criminose che coinvolgono gli animali, le zoomafie.

Sviluppatosi nei primi anni novanta in Campania, Sicilia e Puglia, il fenomeno si è diffuso notevolmente, anche grazie all'assenza di norme efficaci e ad una certa sottovalutazione del problema, anche in sede politica. Al 1992 risale la prima proposta di legge « verde » recante « Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi. Divieto di im-

piego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi ».

Oggi i combattimenti interessano quasi tutte le regioni italiane, seppure in diversa maniera; inoltre, non mancano contatti e forme di « collaborazione » tra i criminali italiani e quelli di altri Paesi: dalla frontiera di nord-est, ad esempio, passano animali destinati al nostro Paese. Le norme in vigore non costituiscono strumenti efficaci per affrontare un'attività delittuosa che è anche tanto crudele, di cui gli animali sono le vittime principali, ma che coinvolge anche i minori, spesso usati per fare da « pali » durante i combattimenti, oppure destinati ad « allenare » gli animali.

Secondo le valutazioni della Lega anti vivisezione (LAV) sono circa 15 mila i cani impiegati ogni anno, di cui almeno un

terzo trova la morte negli incontri, condotti sino alle estreme conseguenze.

Gli animali sono infatti spesso drogati ed imbottiti di anabolizzanti. Come è noto, l'addestramento non esclude nessuna forma di crudeltà: dai digiuni alle bastonate per piegarne la volontà, dalle carrucole all'*elettroshock* per svilupparne la muscolatura, dall'allenamento sui randagi all'attacco su animali sanguinanti per eccitarne l'aggressività. Il *pitbull* è il cane più usato, ma anche su esemplari di altre razze si concentra l'attenzione dei criminali: il fila *brasileiro*, il *bandog*, il cane corso, eccetera.

Il turbamento che questa fattispecie di crimine reca alle coscienze è grande; nell'Aula di Montecitorio, alla fine del mese di maggio 2000, nella XIII legislatura, i giovanissimi dell'iniziativa « Ragazzi in aula » hanno portato tra le loro proposte anche quella contro i combattimenti, che ha raccolto molti consensi.

Onorevoli colleghi, non possiamo lasciare ancora un vuoto normativo; non è accettabile che la legge risponda con una contravvenzione o comunque con misure blande invece che applicando la fattispecie del delitto e la reclusione. Diverse sono state le iniziative parlamentari al proposito nella scorsa legislatura, tra cui il disegno di legge presentato dal Governo nel novembre 2000, atto Camera n. 6583, XIII legislatura, ed anche nella presente legislatura sono stati presentati progetti di legge in materia. C'è senza dubbio un'attenzione generale e trasversale che deve tradursi in una normativa chiara ed efficace. Una normativa capace di fermare gli affari della criminalità, di tutelare gli animali, di impedire il malessere sociale causato dal coinvolgimento dei minori, ma anche di affrontare quel costume sempre più diffuso che vede tanti cittadini « normali » scegliere un cane particolare per farne una minaccia verso altri uomini o animali.

Questo è infatti l'altro aspetto del problema che la presente proposta di legge intende affrontare.

Già il testo presentato dai Verdi nel 1992 contemplava la prescrizione di un « porto cane », una licenza particolare per

la detenzione di cani appartenenti a razze che potremmo definire « potenzialmente pericolose ». La presente proposta di legge stabilisce una serie di norme tese a costituire un sistema di garanzie per la detenzione di cani impegnativi. È infatti inaccettabile che cani più predisposti di altri all'attacco siano « proprietà » di minorenni, persone non responsabili, pregiudicati, cittadini condannati per violazione del reato di maltrattamento di animali. È parimenti necessario che i proprietari degli animali di razze impegnative — individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali — siano forniti di assicurazione obbligatoria e che osservino ogni misura per impedire danni a persone o ad altri animali.

È importante, contemporaneamente, che siano richiamati alle loro responsabilità i veterinari e il personale sanitario tenuti a prendersi cura di animali feriti nei combattimenti. Deve essere proibito l'addestramento all'attacco, con l'eccezione degli animali in dotazione alle Forze dell'ordine.

Misure cautelative, restrittive, sono necessarie per impedire il ripetersi di aggressioni da parte di animali selezionati ed allevati per attaccare, anziché convivere con gli umani ed i non-umani. Quelli che con un facile termine ad effetto sono definiti « cani-killer » sono il frutto incolpevole delle distorsioni di alcuni uomini per una esibizione di forza, segnale di minaccia e di un approccio violento verso gli altri.

Un fenomeno che va stroncato, per la sicurezza dei cittadini e per il benessere degli animali. Occorre che la legge sappia prevedere, come fa la presente proposta di legge, mezzi finanziari per ospitare gli animali confiscati, che devono essere sterilizzati e di cui si deve tentare la rieducazione. Alcuni etologi affermano che è possibile ricorrere ad un condizionamento al contrario: con alcune generazioni di incroci giungere a cani che perdano la loro aggressività e che possano vivere davvero un rapporto affettuoso, sereno ed equilibrato con gli altri esseri viventi e con i « padroni » — beninteso — responsabili ed equilibrati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di combattimenti fra animali).

1. Chiunque organizza, promuove o dirige gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti fra animali e le scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 60mila euro a 200mila euro. Alla stessa pena soggiace chiunque conduce o accompagna a tali manifestazioni minori degli anni diciotto. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate, o se le gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti fra animali sono documentati con foto e filmati.

2. Chiunque partecipa a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti fra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con l'ammenda da 15mila euro a 60 mila euro. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. La stessa misura è adottata nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.

3. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti fra animali. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque uti-

lizza il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 10mila euro. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

ART. 2.

*(Divieto di sviluppare
l'aggressività dei cani).*

1. È fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le potenzialità aggressive degli animali, ed in particolare l'attitudine all'attacco.

2. È altresì vietata la somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti volta alle finalità di cui al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con l'ammenda da 2mila a 8mila euro.

4. È vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.

ART. 3.

*(Elenco delle razze canine
potenzialmente pericolose).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose ed a prescrivere norme per la loro detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Lo stesso decreto individua gli enti ai

quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche del settore.

ART. 4.

(Detenzione di cani potenzialmente pericolosi).

1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a farne denuncia all'ufficio territoriale del governo competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 3, comma 1, nel quale sono anche individuate le relative modalità di presentazione della denuncia.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui al comma 1:

a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed inabilitati;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

d) a chiunque ha riportato condanna per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

e) a chiunque ha riportato condanna, per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 10mila euro.

5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi.

ART. 5.

(Responsabilità civile).

1. Chiunque possiede o detiene animali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata definiti con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2mila euro a 6mila euro.

3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo conseguono il sequestro e la confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro un mese dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al citato comma 1.

ART. 6.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato animali per lesioni che possono essere riferibili ai combattimenti fra animali di cui all'articolo 1, inoltrano senza ritardo segnalazione all'autorità di polizia.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 6mila euro.

3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque occulta, rimuove o di-

strugge il cadavere dell'animale oggetto delle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Con la condanna si applica la pena accessoria della sospensione dalla attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica che è riconosciuto responsabile dei reati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

ART. 7.

(Confisca e pene accessorie).

1. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione degli animali sequestrati, i quali sono successivamente devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta; ad esse spetta il compito di rieducare gli animali per consentirne l'affidamento a terzi. Le stesse associazioni segnalano all'ufficio territoriale del governo territorialmente competente i nominativi e le generalità degli assegnatari degli animali.

2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni. Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, è disposta la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

ART. 8.

(Deroghe).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 719 del codice penale).

1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie ».

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il mantenimento degli animali dei quali non è noto il proprietario o il detentore, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge.

